
A005-RG002 **Regolamento sul Controllo delle autocertificazioni**

Revisione 01 del 17/05/21


In vigore dalla data di pubblicazione.

Distribuzione controllata in formato elettronico. L'originale firmato è agli atti presso la UOC Attività Istituzionale e di Controllo.

Gruppo di Lavoro che ha collaborato alla redazione del documento: *Giovanni Cialone, Lorenzo Scesa, UOC Attività Istituzionale e di Controllo*


Redazione

Dir. UOC Attività Istituzionale e di Controllo
Giovanni Cialone




Verifica

Dir. Amministrativo
Giuseppe Micale




Verifica conformità al SGQ

Dir. UOC Qualità e Risk Management
Susanna Minghetti



Approvazione

Dir. Generale
Walter Bergamaschi



Documento di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano.

INDICE

ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONI	3
ART. 3 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ	4
ART. 4 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	4
ART. 5 MODALITÀ DEI CONTROLLI	4
ART. 6 TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	5
ART. 7 MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE	5
ART. 8 MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO - IRREGOLARITÀ	5
ART. 9 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI	6
ART. 10 CONTROLLI EFFETTUATI DALL'ATS PER CONTO DI SOGGETTI TERZI.....	6
ART. 11 PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	7
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI	7
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	7

Causale di redazione

Tabella revisioni

Rev00	Prima emissione
Rev01	Revisione normativa a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 1 OGGETTO

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate alla ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS), nonché quelli richiesti da parte di soggetti terzi, quali Pubbliche Amministrazioni, Gestori ed Esercenti pubblici servizi o privati su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. I controlli effettuati dalle UU.OO. dell'ATS sulle autocertificazioni nonché i riscontri per i soggetti terzi sono finalizzati a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, la semplificazione, la partecipazione degli utenti ai procedimenti amministrativi e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
3. Le UU.OO. dell'ATS che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni devono sviluppare ogni atto utile a definire i rapporti con i soggetti esterni all'Agenzia, al fine di facilitare gli scambi dei dati necessari per i controlli incrociati nonché a definire procedure tecnico/operative per instaurare relazioni con le stesse.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONI

1. Per autocertificazioni si intendono:
 - a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, ai sensi dell'art. 46 del d. P. R. n. 445/2000;
 - b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
 - c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio.
2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
3. La ATS deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell'ATS e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
4. L'ATS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del d. P. R. n. 445/2000 - per i procedimenti di propria competenza -, quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.
5. Le UU.OO. dell'ATS si attiveranno - per i procedimenti amministrativi di loro competenza - per la predisposizione di appositi moduli per gli utenti e dovranno inserire, negli stessi, le formule per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza. Nei moduli dovrà essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d. P. R. n. 445/2000.
6. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

ART. 3 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del d. P. R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

ART. 4 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Le UU.OO. dell'ATS, con riferimento alle autocertificazioni presentate per l'attivazione di procedimenti finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi, effettuano controlli di tipo preventivo o successivo:
 - per controllo **preventivo** si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
 - per controllo **successivo** si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.
2. Le UU.OO. dell'ATS, oltre ai casi sopra descritti, dovranno effettuare controlli ogni volta che sussistono fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

ART. 5 MODALITÀ DEI CONTROLLI

1. Le UU.OO. dell'ATS, qualora i dati - oggetto di dichiarazione - non siano già in possesso dei vari uffici ATS, possono richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate, a cura della U.O. dell'ATS procedente, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando l'U.O. procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 6 TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere attivati, fatta salva diversa disposizione normativa, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:
 - a. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo;
 - b. con avvio entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo nel caso di controllo successivo.
2. Il termine può essere sospeso nelle more dell'acquisizione dei dati da parte di Pubbliche Amministrazioni, nel caso in cui gli stessi non risultino già in possesso dell'ATS.

ART. 7 MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata dai Dirigenti di ogni U.O., in base alla diversa tipologia di procedimenti; essa non può essere inferiore al 5%.
2. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione, per classi omogenee di rischio o di entità del beneficio, può essere effettuata:
 - a. In misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;
 - b. con sorteggio casuale, in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - c. con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate, a partire dal numero...).
3. Del sorteggio dovrà essere redatto verbale.
4. È consigliato l'uso di strumenti informatici per la selezione del campione, la cui natura e le cui caratteristiche debbono essere riportate nel predetto verbale.

ART. 8 MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO - IRREGOLARITÀ

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso, occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'ATS l'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
3. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati **errori, omissioni e/o imprecisioni**, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire

quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

ART. 9 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora, attraverso il controllo delle autocertificazioni, risultino elementi di **falsità** nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'ATS, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
2. Nell'inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
3. Il Responsabile del procedimento, quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'ATS, si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
4. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento dell'ATS, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.

ART. 10 CONTROLLI EFFETTUATI DALL'ATS PER CONTO DI SOGGETTI TERZI

1. Le UU.OO. dell'ATS possono svolgere verifiche indirette o agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di soggetti terzi con i criteri indicati nel presente regolamento.
2. Quando all'ATS sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi o privati riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile della U.O. competente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.
3. Lo stesso Responsabile della U.O. dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, di norma entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'ATS, con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato la verifica.
4. Le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi oppure i privati, per la formulazione della richiesta di dati e controlli, possono utilizzare il modulo A005-MD007. Le Pubbliche Amministrazioni oppure i Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi possono presentare richiesta di accertamento d'ufficio di dati (ex art. 43, co. 5, d. P. R. n. 445/2000), utilizzando il modulo A005-MD008. Il riscontro, a cura delle UU.OO. dell'ATS, può avvenire attraverso il modulo A005-MD012.
5. Nel caso in cui la richiesta provenga da un soggetto privato, l'ATS, come previsto dall'art. 71, comma 4, d. P. R. n. 445/2000, dovrà verificare la presenza del consenso del dichiarante.

6. Presso l'ATS, le richieste provenienti da soggetti esterni possono essere indirizzate all'U.O. individuata presso il sito dell'Agenzia (www.ats-milano.it) o presso le UU.OO. dell'ATS competenti per materia.

ART. 11 PUBBLICAZIONE DEI DATI

1. Tutte le UU.OO. che acquisiscono autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono custodire la relativa documentazione e registrare i dati anche ai fini della pubblicazione all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'ATS.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le UU.OO. dell'ATS provvederanno – di norma – alla redazione di specifici modelli di autocertificazione, per i procedimenti di propria competenza. Qualora, per determinati procedimenti amministrativi, non risultasse predisposto un modello di autocertificazione, potranno essere utilizzati i modelli richiamati nel presente regolamento e, in particolare:

A005-MD009 "Dichiarazione conformità originale";
A005-MD010 "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà";
A005-MD011 "Dichiarazione sostitutiva certificazione".

2. Il presente regolamento non si applica:
 - ai procedimenti amministrativi per i quali la modalità di controllo risulti espressamente disciplinata, tra cui gli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e i concorsi (d. P. R. n. 483/1997, d. P. R. n. 484/1997 e d. P. R. n. 220/2001 e ss.mm. e ii.);
 - alle dichiarazioni rese a fini antimafia (d.lgs. n. 159/2011, artt. 88, co. 4 bis, e 89).
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione sull'Albo Pretorio.
5. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'ATS.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- A005-MD007 Richiesta controllo veridicità autocertificazione;
- A005-MD008 Richiesta acquisizione informazioni;
- A005-MD009 Dichiarazione conformità originale;
- A005-MD010 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà;
- A005-MD011 Dichiarazione sostitutiva certificazione;
- A005-MD012 Riscontro alla richiesta.